

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37";

Considerato che la suddetta legge prevede che la Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale regionale:

- stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale (art. 4, comma 1);
- stabilisce i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché le Province disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione dei registri di loro competenza (art. 4, comma 2);

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di dare attuazione all'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 12/2005 onde consentire l'effettivo avvio della gestione della legge stessa garantendo una continuità rispetto alla precedente gestione;

Ritenuto di dover revocare la deliberazione 2436/1996 riguardante la direttiva finora vigente;

Considerato opportuno costituire un gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 40, lett. m) della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 composto dai diversi responsabili di procedimento individuati dalla Regione e dalle Amministrazioni provinciali, al fine di garantire una gestione omogenea dei registri in argomento;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza regionale del Terzo settore espresso nella seduta del 14 ottobre 2005;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale alla Sanità e Politiche sociali, dr. Leonida Grisendi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore;

a voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di adottare la direttiva inerente "Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato", allegata quale parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che la presente direttiva sostituisce la precedente deliberazione n. 2436/1996 adottata in attuazione dell'abrogata L.R. n. 37/1996;
3. di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

- - -

MODALITÀ PER LA GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. CRITERI MINIMI DI UNIFORMITÀ DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI REGISTRI PROVINCIALI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

1. Premessa e definizioni

La presente direttiva attua i commi 1 e 2 dell'art. 4 della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 recante "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37".

Essa dunque definisce:

1. relativamente al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, i criteri, le modalità e le procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione;
2. relativamente ai registri provinciali delle organizzazioni di volontariato, i criteri minimi di uniformità delle procedure affinché le Province, ciascuna nel proprio ambito di competenza, disciplinino le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione.

L'iscrizione nei registri del volontariato dà diritto ad agevolazioni di natura economica, amministrativa e gestionale, nonché attribuisce la natura fiscale di ONLUS ai sensi dell'art. 10, comma 8 del Decreto legislativo n. 460/1997.

2. Requisiti generali delle organizzazioni iscrivibili

Nel registro regionale e nei registri provinciali del volontariato sono iscrivibili le organizzazioni che presentino contestualmente i seguenti requisiti sostanziali e formali:

- a) si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti ed eventualmente, ma solo in misura secondaria, di lavoratori dipendenti o di prestatori di lavoro autonomo.

Sono quindi iscrivibili solo le organizzazioni in cui le prestazioni dei volontari sono preminenti sia sotto il profilo qualitativo (con riferimento alla natura delle mansioni svolte) che quantitativo (con riferimento al numero dei volontari ed al tempo impegnato) rispetto ad eventuali prestazioni retribuite.

Con l'avvertenza che:

- le prestazioni personali non possono essere effettuate che da persone fisiche, il che esclude che possano essere iscritte nei registri del volontariato organizzazioni cui aderiscono quali associati soggetti collettivi (con l'unica eccezione, ovviamente, degli organismi di collegamento e di coordinamento di cui al successivo punto 2);
- i requisiti della spontaneità e volontarietà escludono che possano essere considerati volontari coloro che operano a titolo gratuito presso l'organizzazione non per libera scelta personale;

b) siano liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari. Solidale è, infatti, ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio (Carta dei Valori del Volontariato).

Non sono iscrivibili le organizzazioni che non svolgono direttamente attività solidaristiche ma che operano unicamente o prevalentemente in appoggio ad iniziative solidaristiche gestite da altri soggetti.

Le organizzazioni che si propongono la salvaguardia di specie animali in via di estinzione sono iscrivibili nei registri, dato l'interesse che tale finalità riveste per la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, contribuendo allo sviluppo e al mantenimento di un sistema sostenibile che consenta la vita delle attuali generazioni senza nulla togliere alle generazioni future.

Le organizzazioni animaliste e zoofile sono iscrivibili qualora valorizzino l'animale attraverso interventi di tipo educativo e/o terapeutico che abbiano l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone, ovvero, nel rispetto della L.R. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", svolgano attività di controllo efficace della popolazione canina e felina sul territorio al fine di promuovere un equilibrio tra uomo ed animale sulla base della tutela dell'incolumità delle persone (lotta alle zoonosi e alla diffusione della rabbia) e, in generale, della salvaguardia della salute pubblica.

c) siano dotate di autonomia sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc.

Per le organizzazioni a struttura semplice tale requisito è connesso alla loro stessa esistenza e non deve quindi essere comprovato. Invece, per le organizzazioni che costituiscono articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali, l'autonomia deve essere accertata per evitare che nei registri venga iscritta un'entità priva di una propria soggettività, ma che costituisce un mero braccio operativo di un'organizzazione strutturalmente unitaria.

L'autonomia delle articolazioni di più ampie organizzazioni nazionali o locali deve quindi emergere esplicitamente dallo statuto di queste ultime o, in mancanza, deve essere attestato espressamente dalle medesime.

Detta attestazione ha valenza generale per tutte le articolazioni del medesimo livello territoriale (sezioni provinciali, comitati comunali, ecc.).

Qualora lo statuto delle organizzazioni nazionali o locali non preveda una parte normativa specifica per le articolazioni, queste ultime, al fine di ottenere l'iscrizione, devono dotarsi di atto interno per l'adozione di un proprio statuto o, in via minimale e per quanto compatibile con la vita dell'articolazione stessa, per l'adozione dello statuto dell'organizzazione sopra ordinata come propria normativa interna;

- e) abbiano sede legale nel territorio regionale;
- f) siano effettivamente operanti nel territorio regionale da almeno un anno, ivi comprese:
 - le organizzazioni che contribuiscono all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo e/o all'attuazione di attività svolte all'estero riconducibili al concetto di volontariato espresso dalla L.R. 12/2005;
 - le organizzazioni non governative che non svolgono più attività di cooperazione internazionale ma operino solo sul territorio nazionale svolgendo attività di volontariato nell'ambito dell'Emilia Romagna.

Sono invece escluse le ONG che svolgono effettivamente attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, anche se affiancate da altre attività che darebbero titolo all'iscrizione.

L'operatività delle organizzazioni di volontariato esplica il fine solidaristico delle stesse. Pertanto è necessario accertarne l'effettiva, continuata e consolidata sussistenza

secondo i rispettivi scopi istituzionali, anche con il concorso degli enti locali e di altre istituzioni.

La previsione di almeno un anno di attività deve essere dunque intesa come garanzia delle attitudini e delle capacità operative delle organizzazioni richiedenti l'iscrizione, nonché della serietà e della continuità degli impegni istituzionali assunti dalle stesse;

- g) siano dotate di atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata che prevedano, oltre agli elementi di cui alla successiva lett. h), anche i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.

Pur se non espressamente indicato né nella L. 266/1991, né nella L.R. 12/2005, l'atto costitutivo e lo statuto devono ovviamente indicare anche la denominazione dell'organizzazione, la sede legale, gli scopi e le modalità di attuazione di questi ultimi (art. 16 codice civile);

- h) siano caratterizzate per normativa statutaria e per situazione effettiva da:

- h.1) assenza di fini di lucro, nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma. Ciò sta a significare che:

- gli eventuali utili debbono essere interamente impiegati per le finalità sociali dell'organizzazione e non possono essere ripartiti fra gli associati;
- gli associati non possono percepire alcuna utilità né economica, né di altra natura;
- è esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino in caso di scioglimento dell'organizzazione (utilità/remunerazione differita).

Gli eventuali corrispettivi derivanti alle organizzazioni di volontariato da prestazioni solidaristiche effettuate a favore di privati, affinché non siano considerati rilevanti ai fini fiscali, devono sempre essere riferiti esclusivamente al recupero delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio di dette prestazioni;

- h.2) elettività delle cariche associative, intendendosi per tali quelle riferite all'amministrazione attiva dell'organizzazione (membri dei direttivi, Presidenti, Vicepresidenti, Segretari, ecc.).

Ne deriva che:

- dette cariche possono essere conferite solo ad aderenti all'organizzazione;
- dette cariche possono essere attribuite dalla base associativa, ovvero in seno ai direttivi nominati dalla base associativa (Presidenti, Vicepresidenti, Segretari);
- è esclusa la possibilità che dette cariche vengano attribuite a membri di diritto o a persone nominate da soggetti terzi rispetto all'organizzazione, o da soggetti interni all'organizzazione diversi dalla base associativa;
- la sostituzione all'interno degli organismi direttivi può essere ammessa solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato e dovrebbe avvenire per nomina dei primi non eletti;
- la sostituzione all'interno degli organismi direttivi di organizzazioni con costituzione complessa o degli organismi di collegamento e di coordinamento di cui al punto 3, può essere ammessa solo per surrogare membri venuti a mancare in corso di mandato e per nomina da parte dei soggetti competenti per l'attribuzione delle cariche;
- è ammesso che i componenti di organi di controllo (es. revisori) e di organi arbitrali (es. probiviri) vengano nominati dalla base associativa fra persone non aderenti all'organizzazione, a garanzia di professionalità e imparzialità;

h.3) gratuità delle cariche associative, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione;

h.4) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, restando quindi esclusa ogni forma di remunerazione.

Agli aderenti, ivi compresi coloro che ricoprono cariche associative, possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa;

h.5) obbligatorietà del bilancio, nel senso che annualmente gli organi deputati alla gestione dell'organizzazione debbono sottoporre i rendiconti all'approvazione della base associativa, con le modalità stabilite dallo statuto;

h.6) democraticità della struttura.

La "democraticità", prevista quale requisito ulteriore rispetto alla "elettività delle cariche", può essere verificata in base ai parametri definiti dalle disposizioni di cui al titolo II, capo II del codice civile che, pur se dettate per le persone giuridiche, sono applicabili anche

alle associazioni non riconosciute.

A titolo esemplificativo, una struttura organizzativa può essere ritenuta democratica se:

- alla base associativa sono rimesse le determinazioni di maggior rilievo per la vita dell'organizzazione e quindi, oltre all'elezione degli amministratori ed all'approvazione dei rendiconti espressamente previste dalla richiamata normativa, anche quelle riguardanti le modifiche statutarie e l'eventuale scioglimento dell'organizzazione.

Per quanto riguarda lo scioglimento va precisato che il fatto che la norma di cui all'art. 21, comma 3 del codice civile sia posta a garanzia della democraticità delle associazioni (riconosciute e non) è un assunto su cui la dottrina concorda e che la stessa giurisprudenza sostiene. Per cui tale norma è applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed esige inderogabilmente, per la deliberazione di scioglimento delle associazioni, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 di tutti gli associati (e non dei soli presenti in assemblea).

Ciò vale in particolare per le organizzazioni iscritte, per le quali la democraticità diventa un connotato essenziale, tanto che la stessa L. 266/1991 e la L.R. 12/2005 stabiliscono che il loro statuto preveda espressamente l'obbligatorietà della democraticità della struttura.

Per le motivazioni esposte può ritenersi dunque che l'art. 21, comma 3 del codice civile debba applicarsi alle organizzazioni di volontariato iscritte indipendentemente da un loro riconoscimento giuridico.

Pertanto, per essere in linea con la legislazione statale, dal loro statuto dovrà risultare espressamente, per le delibere di scioglimento dell'organizzazione, la necessità se non dei 3/4 (cosa ottimale), comunque di una maggioranza particolarmente qualificata, che possa effettivamente garantire la democraticità dell'ordinamento interno;

- tutti gli aderenti hanno pari diritti e opportunità (es: diritto di elettorato attivo e passivo, diritto di voto) e pari doveri. Il che comporta fra l'altro l'impossibilità di riservare l'accesso alle cariche, in tutto o in parte, a determinate categorie di aderenti; eventuali eccezioni a tale principio possono tuttavia essere necessarie per motivi giuridici (es: minore età) o opportune per la tutela degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività dell'organizzazione (es: nelle organizzazioni che si propongono di tutelare persone affette da determinate patologie, l'accesso alle cariche

associative può essere riservato in tutto o in parte ad aderenti affetti dalle patologie stesse o a loro familiari);

- viene applicato il principio maggioritario nel senso che le determinazioni degli organi collegiali dell'organizzazione vengono assunte a maggioranza;
- al voto di chi ricopre determinate cariche (es. Presidente) o appartiene a determinate categorie di aderenti non è attribuito un peso maggiore rispetto al voto espresso da altri aderenti. Va ricordato inoltre che secondo il concetto di parità di diritti e doveri tra soci, espresso dal codice civile, norme che prevedono diversità di valenza di voto sono di fatto inapplicabili in quanto ogni associato dispone di un solo voto. Ogni diversa disposizione dello statuto è dunque da considerarsi nulla;
- l'assenza di chi ricopre determinate cariche o appartiene a determinate categorie di aderenti non invalida di per sé le sedute;
- non viene vanificato l'esercizio dei diritti spettanti agli aderenti (es. mediante: convocazione di seconde sedute nello stesso giorno della prima, convocazioni inviate troppo a ridosso della data fissata per le riunioni, espulsione non motivata degli aderenti, divieto per gli espulsi di adire l'autorità giudiziaria ...);
- è riconosciuto alla base associativa il diritto di ottenere la convocazione delle assemblee.

E' opportuno precisare che il numero degli aderenti alle organizzazioni iscrivibili non deve essere tale da creare coincidenza numerica tra la composizione dell'organo direttivo (Comitato esecutivo o direttivo, Consiglio di amministrazione, ecc.) e la composizione della base associativa (assemblea).

Se ciò si verificasse verrebbero di fatto vanificate in definitiva le esigenze di reciproco controllo nonché il principio di alterità degli organi, tenuto conto delle diverse e non sovrapponibili competenze che spettano all'uno o all'altro organo, tra cui, per l'assemblea, si ricorda in particolare, a titolo esemplificativo, il potere di nomina e revoca degli amministratori.

Le organizzazioni iscrivibili dovranno dunque avere una base associativa composta da un numero di aderenti almeno il doppio più uno del numero dei membri che, secondo lo statuto delle organizzazioni, compongono l'organo direttivo.

Data la natura delle organizzazioni di volontariato non sono

ammessi organi direttivi di tipo monocratico.

3. Organismi di collegamento e di coordinamento

Sono iscrivibili nei registri provinciali anche gli organismi di coordinamento e collegamento comunque denominati di sole organizzazioni di volontariato già iscritte in numero prevalente nei registri.

Per l'iscrizione nel registro regionale degli organismi di coordinamento e collegamento, sono fatte salve le disposizioni regionali relative alle caratteristiche delle organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale.

Anche detti organismi debbono possedere i requisiti di cui al punto 2 tranne, ovviamente, quelli incompatibili con la loro stessa natura: E' ovvio infatti che quanto più sopra indicato, ad esempio, relativamente agli scopi solidaristici, alle prestazioni personali degli aderenti, agli ambiti di operatività, non può essere riferito agli organismi di cui trattasi.

La Regione e le Province verificano che gli organismi di coordinamento e collegamento iscritti nei registri all'entrata in vigore della L.R. 12/2005 possiedano i requisiti previsti da detta legge, dalla presente direttiva e da altre direttive emanate in materia e, se necessario, li invitano a regolarizzare la loro situazione; detta regolarizzazione deve comunque avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente direttiva sul bollettino ufficiale regionale.

4. Forma giuridica delle Organizzazioni

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 12/2005 le organizzazioni di volontariato possono essere iscritte nei registri qualunque sia la forma giuridica assunta e se liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile.

Fatte salve le norme di incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3 della L.R. 12/2005 e all'art. 4, comma 6 della L.R. 34/2002, la libertà di forma riconosciuta dalla norma consente sostanzialmente di iscrivere nei registri in oggetto:

- a) le organizzazioni giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 12;
- b) le organizzazioni non riconosciute giuridicamente, siano esse costituite con atto notarile o con scrittura privata registrata;
- c) le sezioni autonome delle organizzazioni di cui alla lett. a) o di cui alla lett. b) che, a loro volta, possono essere giuridicamente riconosciute, ovvero costituite con atto

notarile, con scrittura privata registrata o con atto dell'organo competente dell'organizzazione nazionale o regionale di riferimento;

- d) le fondazioni a base associativa costituita da persone fisiche, cioè quelle la cui normativa statutaria preveda, al di là della definizione formale, organi esecutivi nominati dalla base associativa e modalità di funzionamento proprie delle associazioni.

Come affermato anche con parere del Consiglio di Stato Sez. I, n. 739 del 25 maggio 1994, non possono essere iscritte nel registro i soggetti aventi natura pubblica, stante il riferimento alla normativa del codice civile di cui all'art. 3 - comma 3 della legge 266.

5. Registro regionale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione

Competente della tenuta e della gestione del registro regionale è la Presidenza della Giunta regionale tramite l'Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore.

Ad esso sono iscrivibili le organizzazioni di cui al precedente punto 2 e 3, costituiti nelle forme di cui al precedente punto 4 ed aventi rilevanza regionale.

5a) Registro regionale: iscrizione

La domanda di iscrizione, redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della L. 266/1991 secondo il modello allegato A, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione richiedente, è indirizzata al Presidente della Regione Emilia-Romagna ed inviata a:

Regione Emilia-Romagna - Assessorato alla Promozione delle politiche sociali e di quelle educative per l'infanzia e l'adolescenza. Politiche per l'immigrazione. Sviluppo del volontariato, dell'associazionismo e del terzo settore - V.le A. Moro 21 - 40127 Bologna.

Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'organizzazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità.

Il parere del Comune è obbligatorio, deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve accertare l'effettiva operatività di almeno un anno dell'organizzazione richiedente, secondo i propri fini istituzionali di tipo solidaristico.

Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso la Regione può prescindere dal parere.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Regione in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1) normativa interna dell'organizzazione e precisamente:

1a) per le organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le organizzazioni costituite con atto notarile, copia - anche non autenticata - dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo statuto vigente;

1c) per le organizzazioni costituite con scrittura privata registrata, copia - anche non autenticata - della scrittura stessa recante lo statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo statuto vigente, unitamente a copia dell'atto costitutivo non necessariamente registrato.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alla Regione (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

Le articolazioni locali di organizzazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata registrata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'organizzazione nazionale di riferimento le ha costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle articolazioni locali, queste ultime debbono inviare inoltre dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione che evidenzi tra l'altro:

3a) la rilevanza regionale;

3b) l'ambito solidaristico in cui opera l'organizzazione;

3c) l'effettiva operatività di almeno un anno secondo i fini istituzionale e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;

3d) il fatto che l'organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa;

4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione.

Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Il Responsabile della Posizione organizzativa sviluppo dell'economia sociale e coordinamento del terzo settore è responsabile del procedimento relativo alla gestione del registro regionale.

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Regione verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

La Regione adotta il provvedimento di iscrizione o di diniego entro 60 giorni dal ricevimento della domanda (data di protocollo in entrata), fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative, con atto del Dirigente regionale competente.

I provvedimenti di diniego dovranno essere motivati.

I provvedimenti di iscrizione sono comunicati all'organizzazione richiedente, alla Provincia e al Comune ove l'organizzazione ha sede legale, e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale regionale.

Contro i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 5 della L. 266/1991.

5b) Registro regionale: cancellazione

La cancellazione dal registro regionale è disposta con atto motivato del Dirigente regionale competente e comunicato all'organizzazione interessata, alla Provincia e al Comune ove ha sede legale.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione (vedi art. 5 L.R. 12/2005), previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al punto 1c) del paragrafo 5a), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 5 della L. 266/1191.

5c) Registro regionale: revisione

Il Registro regionale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni due anni anche in collaborazione con istituti finalizzati alle rilevazioni statistiche.

A tal fine le organizzazioni iscritte a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la revisione trasmettono, entro i termini fissati, dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante il permanere dei requisiti di legge, secondo il modello che verrà all'uopo disposto dal Servizio regionale competente.

6. Registri provinciali: criteri di uniformità delle procedure per l'iscrizione, cancellazione e revisione

Nei registri provinciali sono iscrivibili le organizzazioni di cui al precedente punto 2 e 3, costituiti nelle forme di cui al precedente punto 4 e non aventi rilevanza regionale, con sede legale ed operanti nel territorio provinciale.

La tenuta e la gestione dei registri provinciali sono di competenza delle singole Province.

6a) Registri provinciali: iscrizione

La domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della

L. 266/1991 secondo il modello allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione deve essere presentata all'Amministrazione provinciale competente per territorio. Copia della domanda va inoltrata anche al Comune sede legale dell'organizzazione per l'espressione del parere preventivo sull'iscrivibilità.

Il parere del Comune è obbligatorio, deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e deve accertare l'effettiva operatività di almeno un anno dell'organizzazione richiedente, secondo i propri fini istituzionali di tipo solidaristico.

Trascorso il termine suddetto senza che il Comune si sia espresso le Province possono prescindere dal parere.

I provvedimenti di iscrizione o di diniego adottati dalla Provincia in modo difforme dal parere espresso dal Comune devono essere a riguardo motivati.

La domanda deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:

1) normativa interna dell'organizzazione e precisamente:

1a) per le organizzazioni giuridicamente riconosciute: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente recante gli estremi del provvedimento di riconoscimento giuridico e di approvazione dello statuto vigente;

1b) per le organizzazioni costituite con atto notarile, copia - anche non autenticata - dell'atto costitutivo e dello statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo statuto vigente;

1c) per le organizzazioni costituite con scrittura privata registrata, copia - anche non autenticata - della scrittura stessa recante lo statuto vigente. Qualora quest'ultimo non dovesse essere più quello originario dovrà essere inviata la scrittura privata registrata - anche non autenticata - recante lo statuto vigente, unitamente a copia dell'atto costitutivo non necessariamente registrato.

Le modifiche statutarie devono essere comunicate alle Province (a mano o tramite raccomandata a.r.) entro 45 giorni dalla formalizzazione.

Le articolazioni locali di organizzazioni nazionali non costituite né con atto notarile né con scrittura privata registrata e non dotate di proprio statuto, debbono inviare l'atto con cui l'organo competente dell'organizzazione nazionale di riferimento le ha

costituite - o, in caso di impossibilità, attestazione dello stesso organo circa la loro esistenza -, copia dello statuto nazionale che ne preveda l'esistenza, l'autonomia e ne disciplini l'ordinamento e copia della scrittura privata registrata con cui l'organo competente delle articolazioni locali hanno adottato lo statuto nazionale come propria normativa interna.

Qualora dallo statuto nazionale non emerga espressamente e senza possibilità di dubbio l'autonomia delle articolazioni locali, queste ultime debbono inviare inoltre dichiarazione dell'organo nazionale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale.

2) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;

3) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione che evidenzi tra l'altro:

3a) l'ambito solidaristico in cui opera l'organizzazione;

3b) l'effettiva operatività di almeno un anno secondo i fini istituzionale e la presenza ed il coinvolgimento operativo determinante e prevalente dei volontari;

3c) il fatto che l'organizzazione opera esclusivamente o prevalentemente a favore di soggetti terzi rispetto all'organizzazione stessa;

4) copia di ricevuta di presentazione della domanda al Comune o dichiarazione attestante la data di presentazione.

Gli organismi di collegamento e coordinamento debbono inoltre allegare l'elenco di tutte le organizzazioni aderenti.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione.

Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante si intendono effettuate ai sensi e con le responsabilità di cui al D.P.R. 445/2000.

Ai fini dell'iscrizione nel registro la Provincia verifica il possesso dei requisiti di legge e può chiedere in merito pareri ed ulteriori dati conoscitivi agli enti locali e ad altre istituzioni.

Il procedimento di iscrizione si conclude con atto del dirigente competente entro 60 giorni dal ricevimento della domanda salvo sospensione dei termini.

Entro trenta giorni dall'assunzione la Provincia trasmette gli

atti di iscrizione alle organizzazioni interessate, al Comune sede legale delle stesse e alla Regione.

A quest'ultima va trasmesso anche copia dell'istanza presentata dalle singole organizzazioni.

Avverso i provvedimenti di diniego di iscrizione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 5 della L. 266/1991.

6b) Registri provinciali: cancellazione

La cancellazione dal Registro provinciale è disposta con atto motivato, che deve essere comunicato entro trenta giorni dall'assunzione alla Regione, all'organizzazione interessata ed al Comune ove essa ha sede legale.

Cause della cancellazione sono:

- richiesta della stessa organizzazione iscritta;
- riscontro della perdita di uno o più requisiti essenziali all'iscrizione o di gravi disfunzioni nello svolgimento dell'attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno e valorizzazione (vedi art. 17 L.R. 12/2005), previa diffida e concessione di un termine per il ripristino delle condizioni necessarie;
- mancata risposta alla richiesta di revisione, previa diffida;
- mancata comunicazione di variazione dell'atto costitutivo e/o dello statuto, entro i termini di cui al punto 1c) del paragrafo 6a), previa valutazione delle motivazioni.

Avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso di cui all'art. 6, comma 4 della legge.

6c) Registri provinciali: revisione

Il Registro provinciale è soggetto a revisione periodica al fine di verificare la permanenza dei requisiti di iscrizione.

La revisione viene svolta di norma ogni due anni con modalità che verranno disposte dalle competenti Amministrazioni provinciali o, preferibilmente, in collaborazione con la Regione nelle forme previste dal secondo capoverso del precedente punto 5c.

Allegato A

fac-simile di domanda da redigersi in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della legge 266/91)

- Al Signor Presidente della
Regione Emilia-Romagna
Bologna ⁽¹⁾

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____, Prov. _____ il _____ e residente a _____, Prov. _____, via _____, n. _____, in qualità di Presidente (o legale rappresentante) dell'Organizzazione (esatta denominazione ed eventuale acronimo) _____,

CHIEDE

che la stessa sia iscritta nel registro regionale ⁽²⁾ del volontariato, ai sensi della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12.

A tal fine allega alla presente istanza:

- a) copia dell'atto costitutivo;
- b) copia dello statuto vigente;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione;
- e) elenco di tutte le Organizzazioni aderenti;⁽³⁾
- f) _____.

Valendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA inoltre quanto segue:

⁽¹⁾ Ovvero: Al signor Presidente della Provincia di _____ se l'istanza va rivolta alla Provincia in quanto l'organizzazione richiedente non è a rilevanza regionale.

⁽²⁾ Ovvero "provinciale" se l'istanza è rivolta alla Provincia.

⁽³⁾ Solo se il richiedente è un organismo di collegamento e coordinamento di altre organizzazioni.

- che l'organizzazione (denominazione estesa ed eventuale acronimo) _____
_____, Codice
Fiscale _____ ha sede legale a
_____, Cap _____, Prov. _____, via
_____, tel.
_____/_____, fax ____/_____, e-mail

- che l'organizzazione è stata costituita il _____

- che ha la seguente natura giuridica:

Organizz. con personalità giuridica	_
Organizz. costituita con atto notarile	_
Organizz. costituita con scrittura privata registrata	_
Sezione locale di Organizzazione naz.le/reg.le (specificare quale) _____	_

- che svolge la seguente attività (descrizione sintetica della/e attività) _____

- che per fini istituzionali gestisce le seguenti strutture (indicare numero e tipologia) _____

- che il totale degli aderenti all'org.ne è n. _____

- che il totale degli aderenti che svolgono attività di volontariato è n. _____
loro mansioni _____

- che il totale dei volontari non aderenti è n. _____ loro mansioni _____

- che il totale dei lavoratori retribuiti (dipendenti e/o prestatori d'opera) è n. _____
loro mansioni _____

Attesta infine, sotto la propria responsabilità, che tutto quanto dichiarato corrisponde al vero e che la norma statutaria allegata è quella vigente.

Per eventuali comunicazioni, potrà essere contattato/a (indicare nominativo e recapito telefonico di un/una referente)

Distinti saluti.

Data _____

Il Presidente
(o Legale rappresentante)